



UDIENZA DA REMOTO CON GIUDICE AL TELEFONO, SENTENZA NULLA. CASS.
20836/2025

A CURA DELL'[AVV. LAURA BUZZERIO](#)

INDICE

- 1) INTRODUZIONE;
- 2) LA SENTENZA;
- 3) CONCLUSIONI. -

1 IL FATTO

La vicenda in commento riguarda un giudizio tributario d'appello in cui, su istanza della parte appellata, si era optato per la trattazione pubblica a distanza. Fin qui, nulla di strano. Ma ecco l'inghippo: nel verbale d'udienza era annotato che uno dei componenti del collegio risultava connesso **solo tramite collegamento telefonico**, senza l'ausilio di alcun sistema audiovisivo. -

Nonostante questa anomalia, il collegio ha proseguito ugualmente nella trattazione della causa, discutendola in videoconferenza e trattenendola in decisione. A quel punto, la sentenza è stata pronunciata come se nulla fosse. L'avvocato della parte soccombente ha colto la palla al balzo, impugnando il provvedimento per tale vizio. -

2 IL PROVVEDIMENTO

La Corte di Cassazione ha dichiarato **insanabilmente nulla** la sentenza impugnata, per **vizio di costituzione del collegio** ai sensi dell'art. 158 c.p.c., applicabile al processo tributario ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. -

Secondo la Suprema Corte, infatti, **la modalità "telefonica" di partecipazione all'udienza da parte di un giudice viola il principio di pubblicità e compromette l'effettività del contraddittorio**. Non solo il giudice "al telefono" non può **vedere** la discussione, ma non è nemmeno certo che l'abbia **sentita**. Peggio ancora: le parti non hanno la possibilità di accertare se quel magistrato stesse realmente seguendo il procedimento.-

La Cassazione sottolinea inoltre la violazione dell'art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 545/1992, che impone la presenza simultanea dei tre giudici componenti il collegio, intesa come **presenza effettiva e consapevole** alla discussione pubblica.-

Conseguenza? **Sentenza annullata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione**, con rimessione anche delle spese di lite.-

3 CONCLUSIONI

Ora, nessuno mette in dubbio che il giudice stesse ascoltando e partecipando all'udienza: qui il problema non è di sostanza, ma di forma. E in una realtà processuale dove vengono conteggiati persino i caratteri degli atti, i margini, e - fra un po' - anche la punteggiatura, è giusto che, quando la forma manca e questa volta a mancare è dalla parte opposta della barricata, ci siano conseguenze processuali.-



#UdienzeDaRemoto

#GiudiceAlTelefono

#Cassazione20836_2025

#SentenzaNulla

1

Il

caso



Un giudice partecipa all'udienza d'appello **solo via telefono**, mentre gli altri giudici e gli avvocati sono in videoconferenza.

2

La

decisione

della

Cassazione



La Suprema Corte dichiara **nulla la sentenza** per vizio di costituzione del collegio: il giudice al telefono **non garantisce pubblicità e contraddittorio**.

Sentenza **annullata**, per gravissimo vizio di forma, pubblicità e composizione del Collegio.-